

IL D.P.R. 177/11 COMPIE 10 ANNI, FACCIAMO IL PUNTO

Ambienti sospetti di inquinamento o confinati
a 10 anni dalla pubblicazione del DPR 177 del 2011,
luoghi in cui purtroppo si verifica un numero
di infortuni mortali sempre elevato

Autori: [Stefano Farina](#)¹, [Antonio Notaris](#)²
e [Marco Magro](#)³



**#SPAZICONFINATI #RSPP
#ADDESTRAMENTO #DPR 177/11
#HSE #SOSPETTIINQUINAMENTO
#RAPPRESENTANTECOMMITTENTE**

ABSTRACT

Dopo dieci anni dall'entrata in vigore del Decreto Presidenziale, siamo ancora in attesa di un decreto operativo e dei termini per la formazione specifica. Le prescrizioni in esso contenute non sempre sono state messe in atto come previsto, ancora troppi incidenti potrebbero essere evitati. Attraverso diversi punti di vista, proviamo a fare il punto sul passato, sul presente e sul futuro di questi particolari "spazi" che tutt'oggi creano ancora tanta confusione.

10 ANNI DI INCIDENTI

Dopo dieci anni dall'entrata in vigore del [Decreto Presidenziale 177/11](#), la sensazione

derivante dalle prime pagine dei giornali dei fatti di cronaca, non è per nulla positiva; ci si aspettava che, a valle di un intervento

¹ RSPP, Formatore, Coordinatore Sicurezza Cantieri, ricopre il ruolo di rappresentante del datore di lavoro committente per conto di aziende ed enti pubblici.

² RSPP e Formatore, tecnico esperto di soccorso industriale. Si occupa principalmente di progettazione e realizzazione di interventi in spazi confinati oltre che di formazione ed addestramento. Ricopre il ruolo di rappresentante del datore di lavoro committente per conto di aziende in diversi settori industriali.

³ RSPP e Formatore da anni predispone specifiche procedure per operare in ambienti confinati e assume incarico di rappresentante del committente per conto di Enti pubblici e privati. Membro del comitato tecnico UNI-CT 042-GL 59 per gli Ambienti Confinati.

deciso del Presidente della Repubblica, la situazione potesse notevolmente migliorare e che gli infortuni, e soprattutto le morti in quelli che sono comunemente chiamati spazi confinati, si riducessero notevolmente grazie all'applicazione delle prescrizioni e, come spesso accade in Italia, anche dell'intelletto del buon padre di famiglia.

Se ci voltiamo indietro cosa possiamo vedere, anche facendo riferimento solamente allo scorso anno?

- [22 dicembre](#): un operaio muore a Trento, schiacciato dall'ascensore: si stava occupando di alcuni lavori di saldatura nel vano dedicato.
- [23 novembre](#): un operaio è morto nel cedimento di uno scavo in provincia di Milano. Secondo le prime notizie l'uomo, che stava posando alcune tubature, è stato sepolto da due metri di terra franata.
- [16 ottobre](#): un operaio è morto a Lanciano in un incidente avvenuto in un cantiere edile allestito per i lavori di realizzazione di un gasdotto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo sarebbe sceso in uno scavo per effettuare alcuni controlli quando è stato travolto da una massa di terra di una parete che ha ceduto.
- [8 ottobre](#): un giovane operaio di Andria, mentre era impegnato in alcune operazioni di vinificazione, è caduto in una vasca piena di mosto. Vani i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 giunti sul posto.
- [2 ottobre](#): quattro i morti a causa di un incidente avvenuto a Paola mentre erano impegnati nella fase conclusiva della produzione del vino per uso familiare. In particolare, secondo quanto si è appreso, i quattro stavano travasando il mosto da una vasca posta sotto il livello stradale in alcune botti.
- [28 settembre](#): due operai sono deceduti in un deposito di azoto della sede dell'ospedale a Pieve Emanuele nel Milanese. Secondo una prima ricostruzione i due sarebbero stati investiti da una perdita di gas mentre stavano ricaricando una cisterna di azoto



liquido; i corpi dei due operai sono stati trovati in fondo a un locale a cielo aperto, in un incavo contenente il serbatoio-cisterna.

- [4 settembre](#): un 47enne è morto nell'autocisterna del suo camion dove era sceso forse per recuperare una guarnizione caduta, dopo aver scaricato del vino, stava arieggiando il mezzo quando è rimasto probabilmente asfissiato.
- [4 giugno](#): due operai dell'azienda vinicola nel cuneese sono morti dopo essere caduti in una cisterna per asfissia. Uno dei due era un ingegnere, direttore della sicurezza all'interno dello stabilimento.
- [29 maggio](#): due operai di una ditta specializzata nella lavorazione di scarti animali per la produzione di farine per mangimi (Pavia), in seguito a un probabile guasto sono morti per aver respirato ammoniaca o un altro gas velenoso che si sarebbe sprigionato in una nube tossica.

QUALI ERANO LE ASPETTATIVE?

La figura del “Rappresentante del Committente”

Affrontiamo ora un altro aspetto del DPR 177/11 ed, in particolare, quello della figura del “Rappresentante del Committente”.



Il riferimento è all'art. 3 comma 2⁴, dove viene previsto che il datore di lavoro committente individui un proprio rappresentante con compiti di vigilanza e coordinamento.

Normativamente i compiti di questo soggetto sono ben esplicitati e consistono nel vigilare in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi, al fine di **limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.**

Ovvero un ruolo che, in ambito spazi confinati o a rischio inquinamento, può essere equiparato a quello dell'*incaricato* previsto dal comma 3 dell'articolo 26 (figura, peraltro, mai decollata). In realtà, in molte aziende - vuoi per la scarsa voglia di qualche datore di lavoro committente di approfondire la tematica, vuoi per una presunta difficoltà a identificare all'interno dell'ambito aziendale un soggetto avente i requisiti necessari, vuoi infine per una scarsa conoscenza delle norme nel loro insieme - questa figura viene a volte vista come quella di un "*preposto*" addetto alla sorveglianza, oppure di un "*addetto alle emergenze*" per le situazioni ove si verificheranno criticità o, infine, di un generico responsabile dei lavori.

Se, dal lato committente, il problema si pone e non sempre trova una corretta soluzione, esso risulta presente anche dal lato esecutivo, con i datori di lavoro delle ditte esecutrici che talvolta confondono l'identificazione e la funzione del Rappresentante del Committente, andando ad indicarlo al posto del proprio preposto o degli addetti all'emergenze aziendali e sguarnendo, di fatto, quella che è la composizione della propria squadra con conseguenze non certo positive dal punto di vista della vigilanza o dell'eventuale gestione delle emergenze.

Un aspetto che molte volte riguarda anche i cantieri temporanei o mobili nei quali - con un automatismo spesso scontato, ma che scontato non è - questa figura viene confusa con il Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva (CSE), anche se non sempre quest'ultima figura ricopre in realtà tale ruolo.

Naturalmente, quanto sopra non riguarda la totalità delle aziende/cantieri: infatti, in molte situazioni l'identificazione del *Rappresentante del Committente* viene effettuata correttamente ed il ruolo gestito in modo adeguato e valido; ma tutte le volte, ovel'identificazione non avviene in modo corretto, o il Rappresentante non soddisfa i requisiti normativi (scarsa conoscenza dei rischi presenti o delle attività che in quell'ambiente sono state svolte precedentemente ai lavori o contemporaneamente agli stessi), ci si può trovare in situazioni con un elevato rischio di infortunio dovuto ad una scarsa valutazione/gestione dei rischi da interferenza tra le attività svolte dall'appaltatore e quelle eseguite dal personale del datore di lavoro committente.

A nostro avviso, si rende pertanto necessaria una rivalutazione di questa figura cardine ed una sua specifica formazione in merito alle attività che deve svolgere, nonché un aumento della consapevolezza da parte di tutti i soggetti (committenti ed esecutori) rispetto al ruolo effettivo che esso ricopre o deve ricoprire.

ESEMPIO DI NON CORRETTA APPLICAZIONE

Nel corso di questi anni, come consulenti specializzati, ci siamo trovati davanti a situazioni opposte, contrapponendosi casi in cui la norma veniva applicata correttamente, ad altri dove non lo era (e ciò sia in capo a società più o meno grandi, sia a società specializzate).

⁴ Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.



Di seguito riportiamo una breve esperienza di un caso accaduto, che porta alla luce una serie di mancanze e inadempienze. Non vuole essere un esempio da seguire, ma un “*alert*”, un elemento di riflessione.

ATTIVITÀ: BONIFICA CISTERNA INTERRATA RITROVATA IN CANTIERE

Durante gli scavi per la bonifica di terreno inquinato da idrocarburi di un ex deposito petrolifero, viene ritrovata una piccola cisterna interrata (Ø 2m, lunghezza 5m) utilizzata per i travasi. L’azienda, iscritta all’Albo Gestori Ambientali con la categoria 9 per la bonifica dei suoli, contatta una ditta specializzata negli spurghi per il lavaggio della cisterna, in modo da poterla estrarre e proseguire con i lavori. Siamo in agosto, la società che effettua gli scavi ha fretta perché già in ritardo sui lavori causa Covid-19, non informa la direzione lavori, ma solo il committente (che è un’impresa immobiliare) e il CSE. L’attività viene eseguita con ingresso degli operatori nella cisterna e restituzione di un certificato di bonifica.

Errori procedurali:

- l’azienda operante in cantiere è un appaltatore e non la società con disponibilità dei luoghi;
 - non viene nominato un rappresentante del committente che possa sovrintendere alle attività in fase di progettazione dell’intervento e in fase operativa;
 - i lavoratori coinvolti, che hanno operato nella cisterna, avevano una formazione di 8 ore per ambienti confinati: non viene specificato nel programma del corso e/o attestato quali attrezzature, quali DPI, quali rischi specifici sono stati oggetto del programma formativo; manca totalmente una distinzione del percorso in termini di tempi sia per la parte teorica che per la parte addestrativa;
 - la riunione pre-ingresso viene tenuta dal datore di lavoro dell’azienda operante (specializzata in spurghi);
 - il certificato di bonifica riporta una generica frase di avvenuta pulizia, con inserite le immagini fotografiche del fondo della cisterna, del passo d’uomo e dello strumento per la rilevazione istantanea di alcuni gas: O₂, CO, H₂S e LEL (non esiste certificato di taratura dello strumento o attestazioni sulle caratteristiche Atex della macchina fotografica);
 - non è stata redatta specifica procedura operativa comprensiva delle fasi di soccorso: sul POS depositato in cantiere viene riportato parzialmente l’art. 3 del DPR e vengono individuati alcune attrezzature (tripode) e DPI (autoprotettore) per i quali non vi è specifica formazione.
- Fortunatamente, non sono avvenuti incidenti, ma le mancanze avrebbero potuto portare a gravi conseguenze.



Sedicenti ditte che si definiscono esperte e qualificate, non hanno ben chiaro quali siano le prescrizioni della normativa vigente; molti professionisti non sono qualificati per determinate e specifiche attività; i lavoratori sono spesso abbandonati a se stessi e i corsi di formazione/aggiornamento che “*subiscono*” non li aiutano a crescere professionalmente, ma li annoiano in un’aula o addirittura via web. I datori di lavoro committenti pensano innanzitutto ad evitare i problemi, disinteressandosi persino delle prescrizioni a loro carico.

Queste mancanze sono spesso alla base di eventi incidentali, quasi sempre mortali negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Perché ancora oggi accade tutto questo? Probabilmente, perché non vi è una diffusione capillare delle conoscenze legislative: spesso il datore di lavoro o il committente non sono aggiornati, in alcuni casi si avvalgono di professionisti che li affiancano, alcuni non molto preparati, in altri casi si comportano come hanno sempre fatto, non considerando l’evoluzione della normativa. Molto spesso, però, la normativa è lacunosa, fumosa, interpretabile e in questi casi ci si trova ad avere pareri differenti (che dicono l’uno

opposto dell’altro): ci si appoggia - sulla base di una sensazione personale in quanto non vi sono albi o altro di qualificante - a chi si ritiene sia informato e competente, senza valutarne realmente le conoscenze. Inoltre, i corsi frequentati dai lavoratori sono troppo spesso dei percorsi privi di contenuti veri, erogati da persone non competenti, o ai quali viene richiesto di rilasciare l’attestato senza preoccuparsi dell’effettivo valore della formazione. Inoltre, come spesso accade, non vi è controllo alcuno nella maggior parte delle attività e purtroppo, spesso, alcuni imprenditori senza scrupoli, fanno una valutazione del rischio basata solo sulla possibilità di controllo da parte degli enti, arrivando alla conclusione che, se anche dovesse verificarsi, pagheranno una sanzione senza ulteriori pensieri.

FORMAZIONE

Ci siamo chiesti quale sia la reale situazione attuale, a 10 anni dall’entrata in vigore del DPR 177/11, in merito alla formazione degli addetti ai lavori in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e quali sono le prospettive auspicabili. Le risposte a queste domande sono tutt’altro che semplici.

L’obbligo di informazione, formazione ed addestramento per tutti coloro che sono chiamati ad operare in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento è sancito dall’art. 2 comma 1 lett. d), f) DPR 177/11, ma chi stabilisce durata e contenuti della formazione?

Altro nodo cruciale sono i requisiti dei formatori: basta davvero essere docenti formatori per la sicurezza, qualificati secondo il decreto interministeriale del 6/03/2013, per tenere un corso di formazione sugli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento?

Le risposte a queste domande dovrebbero essere scontate per chi da anni opera nel settore della salute e sicurezza sul lavoro. Purtroppo, però, i fatti dimostrano che la realtà differisce dalla teoria.

Contenuti

Partiamo da alcuni dati di fatto. Innanzitutto, dal 2011 ad oggi, non c’è stato alcun tentativo




da parte delle istituzioni di normare i contenuti della formazione. Questo ha prodotto sul mercato una serie di proposte formative da parte degli addetti ai lavori assai discutibili, in termini di contenuti e durata.

Corsi di formazione da 4 ore, proposte formative solamente teoriche o corsi di addestramento tenuti in aula sono soltanto alcune delle aberrazioni a cui abbiamo dovuto assistere nel corso degli anni. Ma chi ha interesse ad erogare corsi di formazione di questo tipo? Avete mai provato a chiedere ad un formatore con esperienza di lavori in ambienti confinati di quante ore avrebbe bisogno per fornire un quadro di base delle sue conoscenze? Chiunque risponderà “non meno di 16/24 ore, tra formazione ed addestramento”.

Eppure, si parla di formazione per una delle attività più complesse e pericolose che il mondo del lavoro conosce.

Formazione specifica

Un altro punto fondamentale sarebbe quello di comprendere quanto una buona formazione possa incidere sulla riduzione del numero di incidenti.



Formazione dei lavoratori coinvolti.

Una statistica risalente al 2011 elaborata dal [National Institute for Occupational Safety and Health \(NIOSH\)](#) mette in evidenza quanto la formazione specifica incida sul numero di lavoratori coinvolti in incidenti in ambienti confinati (Rif. A. Bacchetta - *Mastercourse spazi confinati*).

Oltre il 70 % dei lavoratori coinvolti non aveva nessuna formazione o aveva effettuato un

“training on the job”. Solo il 6% aveva una formazione specifica.

Una chiave fondamentale per ridurre gli incidenti in ambienti confinati può dunque essere la formazione specifica. Ma cosa si intende per “specificità”?

La “specificità” della formazione per chi opera in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento dipenderà da diversi fattori:

- fattori ambientali (caratteristiche dello spazio, presenza o meno di inquinamento, tipologie di ingressi, ecc);
- fattori operativi (ispezioni, manutenzioni, saldature, molature, tagli, rivestimenti, ecc);
- fattori organizzativi (responsabilità, gestione emergenze, coordinamento attività, ecc).

La progettazione giocherà, dunque, un ruolo fondamentale, che dovrà necessariamente essere in linea con le esigenze dei lavoratori. Infatti, ciò che spesso è sottovalutato è proprio il fabbisogno formativo del lavoratore. Questo accade perché la progettazione delle attività non è sempre ben definita.

Concentriamoci allora sugli aspetti che andranno ad influenzare la progettazione.

Il DPR 177/11 ed il TU 81/08, impongono al datore di lavoro, oltre che la valutazione dei rischi per l’attività in sé, anche una specifica procedura di lavoro, una dotazione di attrezzature e DPI idonei a garantire la sicurezza dei lavoratori ed una procedura di emergenza da attuare in caso di necessità.

Chi sarà chiamato a partecipare ad un’attività in ambiente confinato dovrà certamente essere formato sui rischi da prevenire, ma avrà anche la necessità di ricevere una formazione specifica sui DPI ed attrezzature che utilizzerà, oltre che una mirata formazione sulla procedura di lavoro e sulla corretta gestione dell’emergenza.

Proviamo, dunque, a riepilogare l’esigenza formativa partendo dalla formazione di base.



Questa dovrebbe fornire:

- una definizione univoca di ambiente confinato e/o sospetto di inquinamento;
- una conoscenza generale della norma e dei pericoli propri degli ambienti confinati;
- una identificazione chiara dei ruoli e delle responsabilità;
- una definizione di standard operativi generici;
- analisi ed esempi di ambienti confinati;
- analisi approfondita di esempi di incidenti in ambienti confinati (cause e conseguenze).

A questo punto entreranno in gioco alcune variabili che non sempre sarà possibile standardizzare. Infatti, se alla formazione di base dovranno partecipare tutti i lavoratori, la formazione specifica richiederà un'analisi puntuale dei ruoli e delle attività da svolgere. Chi farà cosa sarà definito dalla procedura. E poiché il lavoro in ambiente confinato non dovrebbe mai essere svolto da meno di 3 lavoratori, il coordinamento di questi ultimi risulterà fondamentale per il corretto svolgimento delle attività. Sarà, quindi, necessario individuare:

- **un preposto** in linea con la formazione dell'Accordo Stato-Regioni e con adeguata esperienza di attività in ambienti confinati;
- **gli addetti all'emergenza**, formati ed addestrati secondo i più alti principi di antincendio e primo soccorso, che dovranno essere in grado di mettere in atto le procedure aziendali con l'ausilio dei DPI e delle attrezzature di cui dispongono;
- **l'operatore/i addetto/i all'ingresso** che dovranno necessariamente avere una formazione specifica sui rischi ed un addestramento all'utilizzo di DPI ed attrezzature in utilizzo.

E poiché i DPI e le attrezzature possono essere le più svariate in relazione alle attività da svolgere, la formazione non potrà ancora dirsi esaurita. Tenendo fede alla progettazione iniziale potrebbero essere necessarie:

- **Formazione DPI di III° cat. anticaduta:** un approccio ormai consolidato tra gli addetti al settore è quello di considerare l'utilizzo



dei DPI anticaduta obbligatori in tutte le situazioni. Infatti, anche nei casi di accessi orizzontali in piano (per es. tubazioni), dove il pericolo di caduta è escluso, questi costituiranno un valido aiuto in caso di emergenza per raggiungere ed estrarre un ferito da un ambiente che presenta difficoltà di accesso e spazi limitati;

- **Formazione APVR:** fondamentale quando l'ingresso negli ambienti confinati richiede la necessità di proteggere le vie respiratorie dalla presenza di inquinanti che possono avere effetti a breve o lungo termine sulla salute dei lavoratori;
- **Formazione autorespiratori:** solo in caso di necessità di operare in ambienti in cui è possibile la formazione di atmosfere sotto ossigenate;
- **Formazione attrezzature:** un accesso in ambiente confinato richiederà nella maggioranza dei casi l'ausilio di un dispositivo che fornisca un punto di ancoraggio contro le cadute dall'alto oltre che un sistema di recupero di un eventuale infortunato (tripodi, gruette o attrezzature specifiche per gli accessi/evacuazioni in orizzontale complete di recuperatori);
- **Formazione sul corretto utilizzo e funzionamento di un analizzatore di gas:** sono strumenti di fondamentale importanza per le attività da svolgere. Prima di ogni ingresso e probabilmente per tutta la durata delle attività, sarà necessario utilizzarli al fine di ridurre il rischio di essere esposti ad



atmosfere pericolose. Il loro funzionamento non è sempre complesso e dipende dalle caratteristiche del singolo dispositivo in utilizzo: tuttavia, è fondamentale saperlo utilizzare e conoscerne le caratteristiche di funzionamento per essere efficaci nell'utilizzo;

- **Presidi di emergenza:** in relazione agli scenari ipotizzabili, gli operatori potrebbero avere a disposizione dalle attrezzature più semplici (un archetto di soccorso o un triangolo di emergenza) a quelle più complesse (barelle, defibrillatori ecc).

Date le premesse di partenza è lecito chiedersi come sia possibile considerare esaustivo un corso da 4 o 8 ore per i lavoratori che non hanno mai svolto un programma di formazione ed addestramento.

Resta però da definire ancora un aspetto fondamentale: il profilo del formatore.

La premessa d'obbligo è che, data la mole di argomenti da trattare, la formazione possa essere svolta con formatori ed istruttori specializzati in ambiti particolari.

Ma per un formatore, o meglio un istruttore specializzato in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, sarà imprescindibile poter dimostrare un'esperienza concreta nelle attività di progettazione e realizzazione di interventi in ambienti confinati, con uno specifico indirizzo per il settore industriale, oltre che nella conoscenza ed utilizzo di DPI ed attrezzature specifiche.

A 10 anni dall'entrata in vigore del DPR 177/11, qualcosa sta cambiando.

I principali soggetti formatori (così come definiti da diversi ASR) iniziano a rifiutare la certificazione di percorsi formativi poco chiari o con un monte ore risicato.

Gli HSE ed RSPP aziendali si affidano sempre più spesso agli specialisti di settore per una formazione tecnica di qualità.

I datori di lavoro dedicano maggiori risorse alla gestione degli adempimenti formali senza, però, riuscire ad avere sempre un'idea precisa di progettazione. In questo, un ruolo fondamentale è ricoperto dagli HSE, RSPP e consulenti. L'approccio multidisciplinare alla consulenza, oggi tanto in voga tra gli addetti al settore, è utile ed indispensabile per identificare il rischio: servirà però approcciare il problema con competenze tecniche di alto livello per poter realizzare una funzionale progettazione che costituisca il fondamento di un concreto percorso di formazione ed addestramento.

Gli stessi lavoratori dimostrano, nei corsi di formazione, un maggiore interesse ed una migliore partecipazione anche in relazione alle modalità di svolgimento. Un primo addestramento svolto in strutture attrezzate che permettono la simulazione di scenari complessi, ma in totale sicurezza, risulta efficace e ben gradito.

La preoccupazione è, però, che i cambiamenti derivino più da fattori fortemente sensibilizzanti (gli incidenti) e da una maggiore attenzione generale ai temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a cui stiamo assistendo in questi ultimi anni che non da un impegno concreto delle istituzioni.

Il tempo a disposizione per normare un percorso "ufficiale" di formazione ed addestramento è ormai esaurito. Seppur in ritardo e con le possibilità concesse dalla norma, è stata appena attivata in AIFOS una commissione di tecnici specializzati con il compito di pensare e disegnare nuovi contenuti formativi che possano identificare una formazione specifica di alto livello che meglio si adatta ai profili di competenza richiesti dalle attività da svolgere.



COSA CI RISERVA IL FUTURO?

L'UNI (Ente nazionale italiano di unificazione)

che svolge attività di normazione tecnica, ha un progetto, ormai in fase conclusiva, di normazione per definire i criteri per l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi connessi alle diverse attività da svolgersi nelle diverse tipologie di ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e ambienti assimilabili. Lo scopo è quello di elaborare una norma che possa supportare i datori di lavoro nell'analizzare e valutare se, all'interno delle infrastrutture aziendali o del proprio ciclo produttivo, esistono ambienti che rientrano nel campo di applicazione del DPR 177/11 o ambienti che, pur se sottratti a tale obbligo normativo, necessitano di particolari indicazioni operative sulla loro gestione.

Ai fini dell'accesso e della permanenza dei lavoratori all'interno di ambienti sospetti di inquinamento e/o confinati è utile suddividere tali ambienti in diverse tipologie, identificate sia in base alle caratteristiche strutturali e impiantistiche, sia in relazione alle attività lavorative da cui origina il rischio. A tali tipologie possono, infatti, essere associate specifiche modalità operative, misure di prevenzione e protezione e procedure di emergenza, di complessità e livelli di sicurezza crescenti sulla base dei rischi per gli operatori. ([fonte UNI1607706](#)).

Alla data odierna, dalle prime indiscrezioni, quando sarà approvata, potremo avere finalmente una definizione certa degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e degli ambienti assimilabili, in modo da chiarire molti

dubbi lasciati sempre all'interpretazione delle persone addette che se ne occupano come: consulenti, addetti alla sicurezza, datori di lavoro, etc. definizione ritenuta necessaria per poter classificare correttamente gli ambienti che devono sottostare ai requisiti stringenti del DPR 177/11 che spesso sono vincolanti, invece, per situazioni border line che potrebbero essere gestite con altri criteri e requisiti.

Altro strumento che la norma, in fase di redazione, vorrebbe lasciare agli utilizzatori è uno schema a blocchi che definisce in modo semplice e chiaro se l'attività ricade all'interno delle prescrizioni del DPR 177/11. Vengono, inoltre, forniti i criteri di assoggettabilità al permesso di ingresso con uno specifico modulo di autorizzazione in modo da uniformare quanto attualmente in uso, oltre a degli esempi di liste di controllo, di incidenti tipo accaduti, dei fattori di rischio e degli aspetti tecnici.

Tutto il lavoro che la commissione sta portando avanti, ha l'obiettivo di portare un po' di chiarezza su alcuni punti non espliciti all'interno della vigente normativa, fornendo un aiuto ai datori di lavoro in primis, ma anche a tutti i soggetti coinvolti nelle attività particolari degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, affinché possano essere aiutati nell'analizzare e valutare tali ambienti, associando ad essi, specifiche modalità operative in funzione della complessità degli stessi.

Insomma, un poco di chiarezza, in attesa anche di una specifica norma per la formazione definita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.